COMPRENSORIO
DELLA VALLE DI SOLE
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NORME DI ATTUAZIONE

ADOZIONE ASS. COMP.LE - DELIB. N° 25 d.d. 25-10-1988
APPROVAZIONE GIUNTA PROV. DELIB. N° 18170 d.d. 14-12-1992
PUBBLICAZIONE BOLL. UFF. REG. N° 4 d.d. 26-01-1993

* I N D I C E *

TITOLO 1° ELEMENTI COSTITUTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

art. 1 - Elementi costituitivi del P.G.I.S. pag. 1
art. 2 - Ambito di applicazione del P.G.I.S. pag. 2
art. 2bis - Istituto derogatorio pag. 3

TITOLO 2° ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

art. 3 - Modalità di attuazione del P.G.I.S. pag. 4
art. 4 - Intervento edilizio diretto pag. 4
art. 5 - Unità minima di intervento pag. 5

TITOLO 3° DEFINIZIONI RICORRENTI ED INDICI

art. 6 - Indici urbanistici, parametri edilizi e definizioni pag. 7
art. 7 - Determinazione delle distanze dalle costruzioni pag. 10
art. 8 - Sopraelevazione delle unità minime di intervento pag. 10
art. 9 - Ampliamento laterale delle unità minime di intervento pag. 11
art. 11 - Costruzione di legnaie pag. 12

TITOLO 4° NORME GENERALI

art. 12 - Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti pag. 13
art. 13 - Manutenzione ordinaria pag. 14
art. 14 - Manutenzione straordinaria pag. 14
art. 15 - Restauro (R.1) pag. 15
art. 16 - Risanamento conservativo di tipo A (R.2.1) pag. 16
art. 17 - Risanamento conservativo di tipo B (R.2.2) pag. 17
art. 18 - Ristrutturazione edilizia (R.3.1) pag. 18

art. 19 - Ripristino tipologico (R.4.1) pag. 19
art. 20 - Adeguamento tipologico (R.4.2) pag. 20
art. 21 - Ripristino edilizio (R.4.3.) pag. 21
art. 22 - Demolizione (R.5) pag. 22
art. 23 - Ristrutturazione urbanistica (R.6.1) pag. 22
art. 24 - Recupero, risanamento, valorizzazione delle aree pertinenziali libere (R.6.2) pag. 24

TITOLO 5° NORME DI TUTELA DEL TERRITORIO APERTO

art. 25 - Zone di tutela del paesaggio agrario nel territorio aperto pag. 25
art. 26 - Zone di tutela della viabilità storica pag. 26
art. 27 - Zone di tutela delle reti idrauliche storiche a cielo aperto pag. 26
art. 28 - Zone di tutela delle aree terrazzate pag. 27
art. 29 - Zone di tutela delle aree "a cilioni", "a lunette" od "a gradoni" pag. 27
art. 30 - Zone di tutela delle aree boscate pag. 27
art. 31 - Zone di tutela delle aree a pascolo pag. 28

* * * * *

SCHEDA N° 1 Particolare abbaino. pag. 29

SCHEDA N° 2 Particolare legnaia. pag. 30

SCHEDA N° 3 Particolare finestre. pag. 31

SCHEDA N° 4 Particolare parapetto in legno. pag. 32

SCHEDA N° 5 Particolare attacco travi d'angolo. pag. 33

SCHEDA N° 6 Particolare attacco trave-pilasto. pag. 34

SCHEDA N° 7 Particolare attacco muratura-legno. pag. 35

SCHEDA N° 8 Particolare attacco pilastro con due puntoni. pag. 36

SCHEDA N° 9 Particolare attacco puntone-trave. pag. 37

SCHEDA N° 10 Particolare attacco pilastro-puntone. pag. 38

TITOLO 1°

ELEMENTI COSTITUTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.I.S.)

ART. 1

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.G.I.S.

Sono elementi costitutivi del P.G.I.S., previsti dagli articoli 4 e 6 della L.P. 6 novembre 1978 n. 44, gli elaborati e le tavole di seguito elencati:

1. Relazione illustrativa con appendice statistica

2. Tavole di analisi:

A1	evoluzione del sistema territoriale - scala 1:50000;
A2 - A38	evoluzione del perimetro dei singoli insediamenti storici - scala 1:1440;
A39	repertorio fotografico delle mappe storiche (anno 1860);
A40 - A86	repertorio fotografico sullo stato attuale delle unità minime di intervento;
A87 - A90	repertorio fotografico di particolari costruttivi e architettonici;
A91 - A94	repertorio fotografico di particolari di arredo urbano;
A95 - A119	repertorio delle schede A e B delle "Indagini di campo";

3. Tavole di progetto:

B1 - B15	zonizzazione del sistema territoriale;
B16 - B56	individuazione delle unità minime ed attribuzione tipo ammissibile di intervento - scala 1:1000;
B57 - B91	abaci degli insediamenti storici sparsi, scala 1:2880;
B92	piano comprensoriale dei "servizi".

4. Norme di attuazione.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL P.G.I.S.

Ai sensi della L.P. n. 44/78 e successive modifiche ed integrazioni, il P.G.I.S. si applica a tutto il sistema degli insediamenti storici esistenti nel Comprensorio della valle di Sole, siano essi abitati permanenti o stagionali, aree di pertinenza, strade, manufatti accessori od altro indicati nelle cartografie di Piano come individuate al precedente art. 1.

In particolare si intendono compresi nel P.G.I.S.:

a) tutti gli edifici, manufatti ed aree ricadenti nei perimetri del C.S. così come risultanti dalle cartografie in scala 1:1000, con esclusione delle aree a destinazione specifica ivi ricomprese, quali le aree per "attrezzature di servizi" (art. 36 del P.U.C.), le aree per Parcheggio (art. 59 del P.U.C.), le aree a "verde pubblico" (art. 40 P.U.C.) nonchè le eventuali aree edificabili di completamento e le eventuali aree per interventi di edilizia economico-popolare;

b) tutti gli edifici sparsi nell'immediato intorno dei Centri Antichi dei paesi che siano stati individuati e numerati come edifici di pregio storico-ambientale nella cartografia in scala 1:1000;

c) tutti gli edifici sparsi nel territorio aperto e catalogati come edifici di valore storico-ambientale negli abaci comunali in scala 1:2880 del Piano;

d) tutti gli edifici ricadenti nelle ex aree di conservazione dell'ambiente tradizionale e nell'ex Parco attrezzato del Rabbies già recepiti dal P.U.C. - art. 8 delle norme di attuazione -, con esclusione dei nuovi edifici realizzati in attuazione dei suddetti piani.
Gli edifici di cui al comma precedente sono soggetti alle disposizioni relative al Risanamento conservativo di tipo B di cui all'art. 17 delle presenti norme e agli altri articoli ad esso riferibili, fatte salve comunque le prescrizioni particolari e le indicazioni relative al raggruppamento tipologico contenute nelle schede per i singoli edifici, facenti parte degli ex P.G.Z. sopra individuati;

e) tutti i manufatti (strade pavimentate, capitelli, vasi e canali irrigui, ecc..) espressamente citati nella cartografia in scala 1:5000 delle tavole di progetto che individuano e suddividono il territorio aperto.

Il P.G.I.S. vale quale variante del Piano Urbanistico Comprensoriale: in cartografia per quanto attiene alla definizione dei perimetri dei Centri Antichi dei paesi e nella normativa urbanistico-edilizia per tutti i contenuti di cui alle lettere da a) ad e) del presente articolo.

Art. 2/bis

ISTITUTO DEROGATORIO

Alle norme del Piano Generale degli Insediamenti Storici potrà essere derogato nelle forme di legge per gli edifici e le opere di pubblico interesse con esclusione per quelli nei confronti dei quali è ammesso il solo intervento del restauro (R.1) di cui all'art. 15 delle norme.

TITOLO 2°

ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE INSEDIAMENTI STORICI

Art. 3

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.G.I.S.

Il P.G.I.S. si attua attraverso strumenti attuativi preventivi o mediante intervento edilizio diretto.

Gli strumenti attuativi preventivi sono:

a) i piani di comparto (comparti edificatori ex artt. 4 e 9 L.P. 44/78);

b) i piani per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa (art. 4 - L.P. 44/78) e piani a fini speciali;

c) piani generali di zona.

Per quanto riguarda la disciplina dei suddetti Piani, si rinvia alla normale legislazione vigente in materia.

Art. 4

INTEVENTO EDILIZIO DIRETTO

In tutte le zone del P.G.I.S. in cui non sia prescritto un piano attuativo preventivo, si applica l'intervento edilizio diretto.

Intervento edilizio diretto è ogni attività di edificazione sui singoli lotti o sulle singole "unità minime di intervento", così come appresso definite.

L'intervento edilizio diretto è subordinato esclusivamente al rilascio della concessione edilizia comunale, fatto salvo quanto prescritto nell'articolo seguente.

Art. 5

UNITA' MINIMA DI INTERVENTO

Il Piano Generale degli Insediamenti Storici si articola per "unità minime di intervento". Tali unità minime sono individuate nella cartografia di piano mediante un perimetro ed un numero d'ordine per gli edifici ricadenti nei perimetri dei "Centri Antichi" o nelle immediate vicinanze degli stessi, compresi nelle carte 1:1000 di Piano e mediante il numero della p.ed. per gli edifici sparsi in territorio aperto e ricompresi negli abaci per comune catastale.

Ciascuna unità minima di intervento ricomprende nel proprio lotto edificato, oltre al sedime dell'edificio come perimetrato in cartografia, le aree libere di pertinenza dell'edificio ossia le aree scoperte di proprietà degli stessi proprietari dell'edificio.

In casi particolari il perimetro dell'unità minima può ricomprendere, oltre alla costruzione, anche le aree pertinenziali, pur se appartenenti attualmente a proprietari diversi da quelli cui appartiene la costruzione o le costruzioni oggetto dell'unità minima stessa.

Dicasi unità minima di intervento il lotto comprendente un edificio o porzioni di casa o più edifici, da sottoporre ad intervento unitario.

Per gli edifici per i quali sia individuata in cartografia la unità minima di intervento, è data facoltà agli organi competenti di richiedere, in caso di intervento che non sia di manutenzione ordinaria o straordinaria, una progettazione unitaria relativa ai prospetti esterni dell'edificio.

Tale progettazione, che potrà essere anche di massima, dovrà venire preliminarmente notificata a tutti i comproprietari.

La domanda di autorizzazione ed il progetto relativo dovranno riportare, oltre alla firma del richiedente e degli eventuali comproprietari che firmano per accettazione, anche la specificazione degli altri proprietari o comproprietari e gli estremi della notifica loro preliminarmente fatta.

L'autorizzazione del progetto unitario sarà vincolante per tutte le porzioni dell'unità minima di intervento, nel caso che la domanda sia

stata sottoscritta da tutti i comproprietari interessati.

Qualora si tratti di progetto di massima, l'autorizzazione di esso da parte della Commissione per la tutela del paesaggio assolve gli obblighi della L.P. n. 12/71 e s.m., in merito alla autorizzazione paesaggistica, anche per i progetti esecutivi successivi che potranno riguardare anche porzioni limitate ed avvenire in fasi successive, purchè i vari progetti esecutivi non propongano varianti sostanziali che alterino la progettazione d'insieme già autorizzata.

Qualora il progetto unitario non fosse stato sottoscritto da tutti i proprietari interessati, esso rimarrà vincolante fintanto che non verrà sostituito da una nuova progettazione unitaria. Tale nuova progettazione dovrà dimostrarsi tecnicamente altrettanto valida di quella che si intende sostituire.
Essa dovrà partire dallo stato di fatto nel frattempo concretatosi e tenere inoltre obbligatoriamente conto di quanto previsto dal progetto precedente per le proprietà dei sottoscriventi lo stesso che non intendessero modificarlo.

TITOLO 3°

DEFINIZIONI RICORRENTI ED INDICI

Art. 6

INDICI URBANISTICI, PARAMETRI EDILIZI E DEFINIZIONI

Valgono, nell'ambito di applicazione del Piano Generale degli Insediamenti Storici, i seguenti indici urbanistici, parametri edilizi e definizioni:

a) Superficie territoriale (St: misurata in ha.)
Per superficie territoriale si intende la superficie dei "comparti edificatori" individuati dal P.G.I.S. nella cartografia in scala 1:1000.
Detta superficie va misurata al netto della viabilità principale di piano e delle zone di rispetto della stessa, se individuate in cartografia, nonchè di eventuali superfici interne al comparto e soggette a vincolo o destinazione speciale.

b) Densità edilizia territoriale: (It: misurata in mc./ha.)
La densità edilizia territoriale rappresenta il volume massimo (in mc.) costruibile per ogni ettaro (ha) di superficie territoriale.

c) Superficie fondiaria (Sf: misurata in mq.)
Per superficie fondiaria si intende:
1) nel caso di intervento mediante strumenti attuativi preventivi, la superficie territoriale depurata delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi eventualmente suddivisa in più lotti di intervento;
2) nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria si identifica con quella delle unità minime di intervento come definite all'art. 5.

d) Densità edilizia fondiaria: (If: misurata in mc./mq.)
La densità edilizia fondiaria è il volume massimo (in mc.) costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria del lotto.
Tale indice si applica sia per costruire in zone in cui sia stato attuato un intervento urbanistico preventivo (piano di comparto

che abbia eventualmente suddiviso l'area in lotti), sia in zone in cui è consentito l'intervento edilizio diretto (unità minime di intervento).

e) Rapporto massimo di copertura: (Q % = percentuale del rapporto tra superficie coperta dal volume edilizio e superficie fondiaria).

E' dato dal rapporto espresso in percentuale, tra l'area della superficie coperta del volume edilizio come definita dalle norme P.U.C. e l'area della superficie fondiaria.

f) Altezza di ciascun fronte di una costruzione: (Hf: misurata in ml.)

L'altezza del fronte è misurata dalla quota del piano di campagna o dal piano stradale all'intradosso del tetto in caso di copertura piana; vengono misurate dal piano di campagna fino ad 1/3 (misurato dal basso ed esclusa la gronda) dell'intradosso della falda del tetto in caso di coperture inclinate. Per tetti a falde composite la misura dell'altezza va riferita ad 1/3 di ciascuna falda.

Il piano di campagna è definito dal livello naturale del terreno o, in caso di abbassamenti artificiali, dal nuovo livello così ottenuto.

g) Indice di visuale libera ($Vl = \frac{\text{distanza}}{\text{altezza del fronte}}$)

L'indice di visuale libera è il rapporto tra la distanza di un fronte (o dei vari fronti) di una costruzione dai confini di zona, ovvero da quelli di proprietà, ovvero dai cigli stradali, ovvero dagli altri fronti dello stesso edificio e l'altezza del fronte considerato.

h) Definizione di costruzione o frabbricato.

Ai fini delle presenti norme, nell'ambito di applicazione del P.G.I.S., costruzione o fabbricato è qualsiasi volume edilizio emergente dal suolo realizzato in muratura, in legno o con l'impiego di altri materiali, la quale abbia carattere di consistenza e di stabilità, cioè sia ancorata al terreno stabilmente o vi si appoggi mediante supporti a quest'ultimo connessi, e possa costituire intercapedine.

i) Definizione di "fronte" di una costruzione.

Per fronte di una costruzione si deve intendere il piano che contiene le porzioni di facciata più esterne, semprechè non si tratti di sporti quali i poggioli, le gronde, le scale esterne

aperte, ecc.., che non abbiano una funzione specificatamente abitativa o comunque abbiano una funzione ornamentale.
Nel caso di arretramento della muratura perimetrale al fine di ottenere terrazzi scoperti, per fronte della parte di costruzione arretrata si deve intendere il piano che contiene le porzioni più esterne della facciata arretrata.

l) Definizione di costruzione ausiliaria

Per costruzioni ausiliarie alle unità minime di intervento che il P.G.I.S. individua si devono intendere le costruzioni emergenti dal suolo erette nelle aree di pertinenza degli edifici e destinate a legnaia.

m) Definizione di elementi di arredo urbano

Sono da intendersi quali elementi di arredo urbano:
- le fontane e lavatoi;
- gli affreschi e dipinti murali, le statue o bassorilievi e lapidi esterni alle costruzioni;
- gli archi ed i portali e le recinzioni murarie degli orti o piazzali di pertinenza delle case;
- le croci, i capitelli, le edicole sacre;
- le pavimentazioni di vie e piazze di carattere storico ambientale quali il selciato, il lastricato, il porfido in cubetti.

n) Recupero

Ai fini delle presenti norme per "recupero" si intende un complesso di interventi da effettuare su spazi pertinenziali ad una unità minima o su parti di un fabbricato tendenti alla restituzione in pristino delle loro originali dimensioni, forme, caratteristiche architettonico-artistiche e funzioni, con l'uso di materiali uguali per natura a quelli originali e con l'impiego di lavorazioni tradizionali.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DALLE COSTRUZIONI

La distanza di ciascun fronte di una costruzione, esistente od in progetto, dai confini di proprietà, dal ciglio stradale, dai limiti di zona, da altro fronte della stessa costruzione o di altra costruzione si determina misurando in proiezione orizzontale, in ogni direzione, sulle rette che individuano le distanze minime del fronte dall'elemento in esame (confine, ciglio, altro fronte).

Le distnaze minime da osservarsi nel caso di ampliamento, sopraelevazioni o nuove costruzioni, anche ausiliarie, vengono fissate in base al valore dell'indice di visuale libera della zona, salvo diversa e specifica prescrizione al riguardo.

Art. 8

SOPRAELEVAZIONE DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO

Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 delle presenti norme, al fine di garantire un corretto uso dei sottotetti, fienili e soffitte, è ammessa la sopraelevazione delle unità minime di intervento mediante la posa di un cordolo ed una banchina fino ad una altezza max di cm. 50, misurata dall'attuale piano di appoggio del tetto.

Nei confronti dei confini privati e degli edifici contigui o prospicenti valgono, per le distanze, le norme del Codice Civile.

Non è ammesso il sovralzo dei fronti verso le pubbliche vie o piazze se l'altezza del fronte eccede i ml. 12,00, nè quello che ecceda di 0,50 ml. oltre l'altezza media dei fronti delle case contigue o prospicenti per le quali, dato il loro pregio ambientale, architettonico o storico, non sia prevista la possibilità del sovralzo.

E' ammessa la costruzione di abbaini - nel numero max di due per unità minima d'intervento da realizzarsi sulle falde relative alle facciate secondarie o meno visibili dell'edificio - nelle dimensioni massime e nella tipologia come da scheda allegata (pag. 29)

Art. 9

AMPLIAMENTO LATERALE DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO

Nell'ambito di uno degli interventi di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 delle presenti norme, per dotare gli immobili o gli alloggi, dei servizi igienici, del vano-scale chiuso, della cucina o di altri locali abitabili indispensabili al nucleo familiare del proprietario richiedente o di suoi congiunti è ammesso un ampliamento laterale dell'edificio per la quantità strettamente necessaria e comunque non superiore al 15% del volume esistente alla data di adozione del presente piano, per dotare l'unità minima dei servizi ritenuti necessari.

I corpi di fabbrica derivanti dai sopra descritti ampliamenti, dovranno rispettare le distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati circostanti ai sensi degli articoli 6 e 7 delle presenti norme con indice di visuale libera pari a V1 = 0,33 ml./ml.

Le tipologie degli interventi devono rigorosamente attenersi a quelle dell'edificio originario sia nei materiali che nelle forme con particolare attenzione alla disposizione, alle dimensioni e caratteristiche dei fori che non devono alterare l'unitarietà delle facciate.

Elementi architettonici:

- parti lignee : colore naturale o leggermente antichizzato (vedi schede pagg. 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38);
- coperture : è prescritto l'uso di materiali di comune uso nell'intorno quali scandole, lamiera colore testa di moro, tegole in cotto - E' vietato l'uso di materiali plastici.
- poggioli : è prescritto l'uso del legno o ferro battuto (vedi scheda pag. 32);
- serramenti : è prescritto l'uso del legno, devono essere posti all'interno delle murature in modo tale da evidenziare lo spessore del foro, la tinta deve essere abbinata a quella delle murature (vedi scheda pag. 31);
- intonaci : è prescritto l'uso di intonaco liscio o a fratazzo o spatolato irregolare, è vietato l'uso di intonaci a sbriccio;
- tinteggiatura: è prescritto l'uso delle tinte derivanti dallo studio dei colori originari, è vietato l'uso di graffiti di qualsiasi materiale.

Art. 10

COSTRUZIONI INTERRATE

Stralciato

Art. 11

COSTRUZIONE DI LEGNAIE

E' ammessa la realizzazione di costruzioni ausiliarie da destinare a legnaie, nelle dimensioni massime e secondo le indicazioni tipologiche allegate alle presenti norme (pag. 30).

Soluzioni tipologiche diverse potranno essere adottate in relazione alla qualità formale ed alle caratteristiche estetiche e dei materiali dell'edificio principale.

E' ammessa una sola costruzione accessoria per ogni edificio.

La distanza minima da confini è di m. 5,00, salvo consenso dei proprietari confinanti debitamente intavolato.

La realizzazione dei manufatti è subordinata alla completa demolizione di eventuali strutture quali tettoie, baracche, box ecc., sorte sulle pertinenze di riferimento, spesso a carattere provvisorio e comunque incongrue alla struttura degli insediamenti.

TITOLO 4°

NORME GENERALI

Art. 12

MODALITA' DI INTERVENTO SUI MANUFATTI EDILIZI ESISTENTI

Le modalità di intervento previste dal P.G.I.S. sui manufatti edilizi esistenti, sono le seguenti:

a) manutenzione ordinaria	M.O.	art. 13
b) manutenzione straordinaria	M.S.	art. 14
c) restauro	R.1	art. 15
d) risanamento conservativo di tipo A	R.2.1	art. 16
e) risanamento conservativo di tipo B	R.2.2	art. 17
f) ristrutturazione edilizia	R.3.1	art. 18
g) ripristino tipologico	R.4.1	art. 19
h) adeguamento tipologico	R.4.2	art. 20
i) ripristino edilizio	R.4.3	art. 21
l) demolizione	R.5	art. 22
m) ristrutturazione urbanistica	R.6.1	art. 23

Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il P.G.I.S. definisce, nei successivi articoli, gli interventi specifici per ciascuno dei casi surriportati, distinguendo tra interventi ammessi ed interventi possibili.

Per gli interventi ammessi si intendono quelli comunque consentiti.

Per interventi possibili si intendono quelli la cui ammissibilità è condizionata al rispetto delle modalità, limiti, tipologie indicate negli elaborati del Piano.

Art. 13

MANUTENZIONE ORDINARIA

Costituiscono manutenzione ordinaria, e come tale sono ammessi, i seguenti interventi:

- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci all'interno degli edifici;

- riparazione di infissi e pavimenti interni;

- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni esterne, purchè la riparazione o sostituzione avvenga senza alterazione di tipi di materiali, delle tinte e tecnologie;

- pulitura esterna e la ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali e delle tinte esistenti;

- riparazione o ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Art. 14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Costituiscono manutenzione straordinaria, e come tale sono ammessi o possibili, i seguenti interventi:

- consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne o interne;

- sostituzione delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con identici materiali e tecniche senza variazione alle quote delle strutture stesse;

- tinteggiatura, pulitura e rifacimenti di intonaci all'esterno degli edifici;

- rifacimenti o sostituzione di elementi architettonici esterni quali: inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni.

Il rifacimento e/o la sostituzione devono avvenire senza alterare i tipi, i materiali e le tinte esistenti.

Art. 15

RESTAURO (R.1)

Gli interventi di restauro riguardano i fabbricati facenti parte prevalentemente dell'edilizia specialistica, che assumono particolare rilevanza nel contesto territoriale ed urbano per specifici pregi o caratteri artistici ed architettonici, ivi compresi gli immobili vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

Detti interventi sono rivolti alla tutela, alla conservazione dell'organismo edilizio, nel rigoroso rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo medesimo, nonchè del tipo e della natura dei materiali originali.

Il tipo di intervento prevede:

a) il consolidamento con ripristino delle parti non restaurabili, senza modifiche delle quote, dimensioni e posizioni, dei seguenti elementi strutturali:
   - strutture verticali particolari (pilastrature, arcate);
   - murature portanti sia esterne che interne;
   - volte, avvolti, solai;
   - collegamenti orizzontali e verticali;
   - coperture a tetto.

b) il restauro degli elementi architettonici, decorativi ed artistici, individuabili nel fabbricato e specificatamente:
   - il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
   - il restauro o il ripristino dell'impianto distributivo originale;
   - il restauro o il ripristino degli spazi liberi pertinenziali
   - il restauro o il ripristino degli spazi liberi pertinenziali al fabbricato, tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c) l'eliminazione delle superfetazioni tali dovendo essere considerate le parti incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

e) il riuso di materiali (sassi, legnami, inerti e leganti) originali.

Il ricorso a materiali nuovi ma dello stesso tipo e natura, è ammesso solo in caso di documentata irreperibilità dei primi.

Art. 16

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A (R.2.1)

Gli interventi di risanamento conservativo di tipo A riguardano prevalentemente i fabbricati di notevole valore architettonico ed artistico - in vario stato di conservazione - facenti parte prevalentemente dell'edilizia di base e che assumono rilevanza nel contesto territoriale, urbano od ambientale.

Detti interventi sono rivolti a risanare e conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, nonchè nel rispetto del tipo e della natura dei materiali, ne consentano destinazioni d'uso anche diverse da quelle originali.

Il tipo di intervento prevede:

a) il consolidamento, dei seguenti elementi strutturali:
   - strutture verticali particolari (pilastrature, arcate);
   - murature portanti sia interne che esterne;
   - volte, avvolti e solai;
   - collegamenti orizzonatali e verticali;
   - copertura a tetto, a terrazzo ad altro;
   - modifiche di lieve entità alla quota dei solai sono permesse al fine di consentire adeguamento nell'altezza dei locali, in presenza di situazioni particolari con altezza inferiore a m. 2,40 o superiore a mc. 3,00 senza modifica delle fronti.

b) il recupero dei caratteri architettonici mediante:
   - il ripristino dei fronti esterni ed interni, di fori od elementi stilistici e decorativi originali.
   - il ripristino degli ambienti interni, ivi compresi i collegamenti orizzontali e verticali;
   - il recupero o il ripristino degli spazi liberi, come le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chioschi;

c) l'eliminazione delle superfetazioni, tali reputandosi le parti incongrue rispetto all'impianto edilizio originario o agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

e) l'uso di materiali della stessa natura e tipo degli originali.

In presenza di solai non recuperabili con interventi di consolidamento è possibile il rifacimento ex novo con materiali uguali all'originario se il solaio è in legno a vista e di particolare pregio architettonico, mentre è possibile l'uso di materiali diversi se il solaio era originariamente intonacato.

Art. 17

RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B (R.2.2)

Gli interventi di risanamento conservativo di tipo B, riguardano prevalentemente i fabbricati di valore architettonico, in vario stato di conservazione, per i quali è comunque possibile individuare le caratteristiche architettoniche, formali e tipologiche originali.

Detti interventi sono rivolti a risanare, a conservare e ad adeguare l'organismo edilizio, mediante un insieme sistematico di opere nonchè alla utilizzazione di esso secondo destinazioni d'uso anche diverse da quelle originali.

Il tipo di intervento prevede:

a) il consolidamento delle parti strutturali del fabbricato, con il rifacimento di loro porzioni, quando il consolidamento di esse risulta comprovatamente impossibile.

b) la valorizzazione degli originari caratteri architettonici, formali e tipologici mediante:
- il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture, purchè non venga alterata l'unitarietà strutturale e formale del prospetto;
- il rifacimento dei collegamenti orizzonatli e verticali, degli spazi ed ambienti interni, modifiche distributive e di quote dei solai per consentire l'adeguamento della altezza interna alle norme igienico-sanitarie;
- il ripristino degli spazi liberi esterni, come le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, ecc..;

c) l'eliminazione delle superfetazioni, definite come parti incongrue rispetto all'impianto edilizio originario o agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

e) l'uso dei materiali della stessa natura degli originali. Per il rifacimento dei solai originariamente in struttura di legno, è in alternativa ammesso l'utilizzo di strutture latero-cementizie.

Art. 18

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R.3.1)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardano fabbricati congrui con l'organizzazione morfologica del tessuto urbano.

Detti interventi sono rivolti alla riorganizzazione dei fabbricati sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista distributivo, nonchè al recupero dei loro caratteri originali sia tipologici sia architettonici sia formali.

Il tipo di intervento prevede:

a) interventi sulle strutture come:
- il recupero, il ripristino degli elementi strutturali esistenti;
- il rifacimento delle parti di essi documentatamente non recuperabili;
- la ricostruzione delle parti mancanti delle fronti, la quale

deve far salve l'unitarietà dei prospetti e la distrubuzione planimetrica dei corpi edilizi;
- il rifacimento dei solai, anche in elementi latero-cementizi;
- la modifica delle altezze dei piani;

b) interventi sugli elementi non strutturali, come:
- il recupero dei fronti esterni ed interni quando si tratti di parti originali, che si trovino in buono stato di conservazione ed in ogni caso di elementi di particolare valore stilistico;
- il recupero degli ambienti interni: tale recupero è richiesto per le parti originarie ancora esistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico quali avvolti, scale in pietra, ecc..;
- la riorganizzazione "ex-novo" di ambienti interni, quando non si rientri nell'ipotesi di cui al punto precedente;
- il recupero, il ripristino o il rifacimento dei collegamenti verticali ed orizzontali;
- l'inserimento degli impianti tecnologici.

c) il recupero o la valorizzazione degli spazi pertinenziali esterni;

d) l'uso di materiali compatibili con la natura di quelli originali;

Qualora le condizioni statiche dell'edificio presentino un elevato grado di insicurezza delle strutture portanti e, sia documentata l'opportunità tecnica di una sostituzione edilizia attraverso una specifica perizia - opportunamente valutata dagli uffici comunali -, in via eccezionale si potrà procedere mediante demolizione e ricostruzione fedele sia come caratteri architettonici che come materiali costruttivi.

Art. 19

RIPRISTINO TIPOLOGICO (R.4.1)

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano i ruderi, i fabbricati parzialmente crollati o fatiscenti, per i quali si può reperire adeguata documentazione sugli originari caratteri tipologici e formali. A tal fine, si può far riferimento anche a fabbricati vicini appartenenti alla stessa frazione.

Detti interventi tendono al ripristino dei fabbricati ed al loro riutilizzo secondo funzioni non in contrasto con l'organismo edilizio e

con la zona di appartenenza.

Il tipo di intervento prevede:

a) la riproposta dei caratteri tipologici e strutturali originari mediante :
- il mantenimento o il ripristino della forma, delle dimensioni, dei volumi e dei rapporti preesistenti tra fabbricati ed aree scoperte quali cortili, orti, ecc..;

b) la riproposta degli elementi formali originali, mediante:
- il ripristino delle fronti e degli elementi costitutivi del tipo edilizio;
- l'ubicazione dei principali elementi di finitura;
- il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali, quali androni, blocchi scale, portici;
- il rispetto della natura e della lavorazione originale dei materiali per gli elementi esterni;
- l'uso di materiali compatibili con la natura di quelli originali, in particolare usando il legno trattato con impregnanti al naturale, con struttura portante a vista e assito posto all'interno. (vedi scheda a partire da pag. 29)

Art. 20

ADEGUAMENTO TIPOLOGICO (R.4.2)

Gli interventi di adeguamento tipologico sono quelli rivolti alla riqualificazione tipologica e formale esterna sia di fabbricati non recenti, che si trovino in stato di particolare degrado formale per aver subito nel tempo interventi edilizi o manutentivi non appropriati, sia di fabbricati caratterizzati da originarie e gravi carenze progettuali ed esecutive.

Il tipo di intervento, oltre agli interventi ammessi per la ristrutturazione edilizia, prevede:

a) l'adeguamento tipologico dei volumi;

b) l'adeguamento architettonico dei fronti esterni ed interni;

c) l'adeguamento formale degli elementi di corredo esterno del fabbricato - quali infissi, sporti, ringhiere, ecc.. - alle

tipologie tradizionali priprie dei nuclei di appartenenza;

d) l'adeguamento cromatico. A tale riguardo, l'obiettivo da raggiungere deve essere l'inserimento dell'edificio nel suo contesto. Tale obiettivo può essere realizzato mediante la conformizzazione alle preesistenze circostanti, se queste sono cromaticamente omogenee, oppure definendo l'intervento in ragione del complessivo effetto cromatico delle preesistenze circostanti;

e) il recupero o la valorizzazione degli spazi pertinenziali esterni;

f) l'uso di materiali della stessa natura e del medesimo tipo di quelli prevalentemente usati o comunque con essi compatibili.

Art. 21

RIPRISTINO EDILIZIO (R.4.3)

Gli interventi di ripristino edilizio riguardano aree già occupate da fabbricati, attualmente crollati o, in tutto od in parte, demoliti, per i quali si impone la ricostruzione, al fine di ricomporre compagini edilizie di insiemi originali.

Il tipo di intervento prevede:

a) la ricostruzione dei volumi originali se desumibili da fonti attendibili e documentate, o di quelli presunti per raffronto ragionato con gli edifici limitrofi nel rispetto dei sedimi originali e degli allineamenti verticali prevalenti nell'isolato, fatto salvo il rispetto delle norme relative alle distanze fra edifici, stabilite dal Codice Civile;

b) il rispetto delle tipologie locali;

c) il recupero o la valorizzazione degli spazi pertinenziali funzionali al fabbricato;

d) l'uso di materiali anche diversi da quelli originali.

Art. 22

DEMOLIZIONE (R.5)

Gli interventi di demolizione si dividono in due classi:

a) demolizioni senza ricostruzione che riguardano corpi di fabbrica o parti di questi, o intere costruzioni spesso a carattere provvisorio e precario sorte nelle pertinenze degli edifici storici, in aderenza o meno con essi, manufatti che risultano comunque incongrui alla struttra originale dei fabbricati o degli insediamenti.
L'intervento di demolizione è l'unico consetito ed è adottato o per evidenti ragioni di ordine estetico-architettonico o per finalità di miglioramento delle condizioni igieniche dell'insediamento stesso.
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione non sono riferibili agli edifici, o parte di essi, oggetto di sanatoria ai sensi della Legge 28.02.1987 n. 47 e successive modificazioni o comunque realizzati prima del 1942, o a seguito ed in conformità a licenza edilizia.
Ai suddetti edifici si applica la normativa relativa alla ristrutturazione edilizia (art. 18).

b) demolizione con eventuale ricostruzione, parziale o totale, che riguarda edifici o parti di essi la cui eliminazione sia funzionale ad inderogabili obiettivi di pubblica utilità, quali la pubblica incolumità e l'organizzazione di un sistema vario più razionale o per la creazione di spazi di sosta e parcheggio o di aree per uso pubblico.

Tali interventi di demolizione, con le modalità e quantità di eventuali ricostruzioni, debbono essere previsti da appositi "Piani particolareggiati o di comparto", di iniziativa comunale.

Art. 23

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (R/6/1)

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica riguardano aree degradate, complessi edilizi degradati od incongrui rispetto

all'organizzazione, razionale e funzionale, di porzioni di tessuto urbano.

Essi sono rivolti alla attuazione di nuovi impianti urbanistici od alla modificazione sostanziale del tessuto urbano stesso, mediante un insieme di interventi modificativi del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli spazi pubblici.

Il tipo di intervento prevede:

a) la demolizione, senza ricostruzione, di fabbricati o di parte di essi;

b) la ricostruzione, previa demolizione, di fabbricati o di comparti sulla base di nuovi progetti planivolumetrici, rispettosi delle tipologie e della morfologia edilizia caratteristica dell'insediamento originale;

c) l'applicazione, per le nuove fronti non sorgenti sui sedimi originali, di un indice di visuale libera: V = 0,5 ml./ml.;

d) la previsione ed attuazione di appositi spazi pubblici di sosta e parcheggio, in misura soddisfacente gli standards urbanistici, previsti dalle N.A. del P.U.C. per le zone insediative di nuovo impianto.

All'interno e/o anche all'esterno delle aree perimetrate di Centro Antico, il P.G.I.S. individua aree di particolare pregio ambientale, ove sia auspicabile una organica sistemazione della viabilità, dei parcheggi, degli spazi pubblici e a fruizione pubblica, nonchè degli arredi urbani e dell'aspetto esteriore dei manufatti.

L'individuazione effettuata dal P.G.I.S. riveste il carattere di semplice segnalazione e la delimitazione apparente sugli elaborati grafici ha valore puramente indicativo.

In tali aree è fatta raccomandazione ai Comuni di redigere "Piani Particolareggiati" di ristrutturazione urbanistica nell'ambito dei quali possono trovare collocazione anche eventuali iniziative private che intendessero con essi coordinarsi.

Tali piani, in quanto di competenza comunale, saranno soggetti all'iter previsto dalle norme vigenti in materia.

L'assunzione delle iniziative di cui al presente articolo

conferisce alle Amministrazione comunali titolo di precedenza nell'accesso ai finanziamenti contributivi previsti dall'art. 13, lett. d), punto 4 della L.P. 44, sulla quota disponibile per gli Enti Pubblici.

Art. 24

RECUPERO, RISANAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI LIBERE (R.6.2)

Gli interventi di recupero, di risanamento e di valorizzazione delle aree pertinenziali libere riguardano le aree e gli spazi pertinenziali alle unità minime di intervento, liberi o derivanti dalla demolizione di superfetazioni.

Detti interventi tendono alla restituzione in pristino - in termini di sviluppo superficiale, di forme e funzioni - dei cortili, degli slarghi e degli orti interni ed esterni ai fabbricati.

Il tipo di intervento prevede:

a) la demolizione o l'eliminazione di superfetazioni, di fabbricati edificati sulle aree in questione;

b) il recupero, il risanamento, la valorizzazione dei percorsi interni ad esse;

c) la delimitazione degli spazi a verde secondo il loro disegno originale mediante la posa in opera di cordonature e di pavimentazioni originali, o dello stesso materiale, o di materiali congrui a quelli originali a seconda che si tratti di recupero, di risanamento o di valorizzazione delle aree in questione;

d) la ricollocazione in sito di elementi caratteristici di arredo, come fontane, panche, polse, statue, ecc..;

e) la costruzione degli ampliamenti e delle costruzioni ausiliarie di cui agli articoli 9 e 11.

TITOLO 5°

NORME DI TUTELA DEL TERRITORIO APERTO

Art. 25

ZONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL TERRITORIO APERTO

Ai fini della individuazione di tutto il sistema degli insediamenti storici esistenti nel territorio della Valle di Sole di cui alla Legge Provinciale 06.11.1978, n. 44 art. 14, punto 2, il Piano degli Insediamenti Storici individua, nel territorio aperto, una serie di zone di tutela del paesaggio agrario, riportate sulle cartografie 1:5000 del Piano e suddivise in:

a) zone di tutela della viabilità storica;
b) zone di tutela delle reti idrauliche storihce a cielo aperto;
c) zone di tutela delle aree terrazzate;
d) zone di tutela delle aree a cilioni;
e) zone di tutela delle aree boscate;
f) zone di tutela delle aree a pascolo.

I criteri di individuazione, le caratteristiche e gli ambiti di ciascuna di queste zone sono descritti nella Relazione generale al Piano, mentre per le norme di attuazione urbanistica si rimanda a quelle del Piano Urbanistico Comprensoriale, ad eccezione delle norme che si riferiscono agli interventi sugli edifici esistenti e ricadenti in ciascuna di tali zone, edifici che ora il presente Piano individua singolarmente negli Abaci comunali degli edifici sparsi precisandone anche le tipologie di intervento e quindi gli interventi ammissibili.

Olte a quanto già detto nelle norme di attuazione del Piano Urbanistico Comprensoriale per ciascuna area o zona del territorio aperto (aree di conservazione dell'ambiente tradizionale; parchi attrezzati; aree di visuali panoramiche; zone agricole specializzate; zone a pascolo; ecc..), per le zone di tutela sopra individuate valgono le seguenti prescrizioni da tenersi in considerazione nella redazione dei Piani subordinati previsti dal P.U.C..

Art. 26

ZONE DI TUTELA DELLA VIABILITA' STORICA

Le zone di tutela della viabilità storica ricomprensono le sedi delle strade storiche, così come individuate nelle planimetrie 1:5000 del Piano Generale degli Insediamenti Storici nonchè le loro fasce di rispetto per una profondità di ml. 10,0 a partire dal ciglio stradale (art. 2 del D.P.G.P. 10.02.1971, n. 1226/2-IX), gli slarghi; gli spiazzi, le aree al servizio della viabilità medesima e dislocate lungo la medesima.

Gli interventi ammessi in tali zone devono tendere alla tutela delle sedi stradali, delle pavimentazioni, delle murature di sostegno, dei manufatti di qualsiasi tipo esistenti in esse, mediante interventi di risanamento conservativo di tipo B (R.2.2) o di ripristino tipologico (R.4.1), per le parti cadute in rovina.

Art. 27

ZONE DI TUTELA DELLE RETI IDRAULICHE STORICHE A CIELO APERTO

Le zone di tutela delle reti idrauliche storiche a cielo aperto sono i letti dei corsi d'acqua, i canali a cielo aperto, le tombinature, le opere di presa ed ogni altro manufatto - specificatamente individuato nelle planimetrie del P.G.I.S. - nonchè le loro fasce laterali di rispetto per una profondità di ml. 3,00 per lato.

Gli interventi ammessi in tali zone di cui al I comma sezioni originali, dei cavi a cielo libero, delle tombinature, dei sovrappassi delle opere di presa, delle aree di servizio e di ogni altro manufatto a dette zone funzionale, mediante il restauro conservativo tipo B (R.2.2) o il ripristino tipologico (R.4.1) per le parti cadute in rovina.

Art. 28

ZONE DI TUTELA DELLE AREE TERRAZZATE

Le zone di tutela delle aree terrazzate, specificatamente individuate nelle planimetrie del Piano Generale degli Insediamenti Storici, ricomprendono ampie porzioni di versanti vallivi prevalentemente "sistemati a terrazzamento".

In dette zone di tutela è sconsigliata ogni attività di escavazione e, comunque, ogni attività tendente alla modificazione dei profili morfologici, dei sistemi di terrazzamento od alla eliminazione delle murature di sostegno. Gli interventi ammessi dovranno tendere alla tutela ed alla valorizzazione di dette aree mediante interventi di risanamento conservativo delle murature esistenti nonchè di ripristino tipologico di quelle degradate o cadute in rovina.

Art. 29

ZONE DI TUTELA DELLE AREE "A CILIONI", "A LUNETTE" OD "A GRADONI"

Le zone di tutela delle aree "a cilioni", "a lunette" od "a gradoni" sono quelle ricomprendenti aree che, per la loro minore acclività o per la loro maggiore instabilità o perchè non si è completato nel tempo l'intervento di trasformazione dell'uomo, non risultano sistemate a terrazze.

In dette zone è sconsigliata ogni attività di escavazione, di modifica dei profili morfologici e di rimboscamento da parte di chicchessia.

Art. 30

ZONE DI TUTELA DELLE AREE BOSCATE

Sone zone di tutela delle aree boscate le zone ricomprendenti le aree residue alle zone terrazzate e sistemate a cilioni, non entrate - durante le fasi di trasformazione dell'ambiente naturale - a far parte

di queste a causa della loro scarsa estensione, della loro pronunciata acclività o instabilità e/o per la loro sfavorevole esposizione.

Gli interventi ammessi in tali zone tendono alla loro conservazione e valorizzazione sia per quanto attiene alla flora che alla morfologia.

Art. 31

ZONE DI TUTELA DELLE AREE A PASCOLO

Le zone di tutela delle aree a pascolo sono quelle destinate in passato a pascolo stagionale ed attrezzate per l'alpeggio del bestiame bovino.

In dette zone è sconsigliata ogni attività di escavazione, di modifica dei profili morfologici e di rimboschimento.

Quest'ultima attività è ammessa esclusivamente nei casi di comprovata instabilità geologica delle aree medesime.

In dette zone possono essere realizzate costruzioni destinate a ricovero animali od alla lavorazione del latte e dei suoi derivati secondo le modalità ed indici previsti dal Piano Urbanistico Comprensoriale.

PARTICOLARE ABBAINO

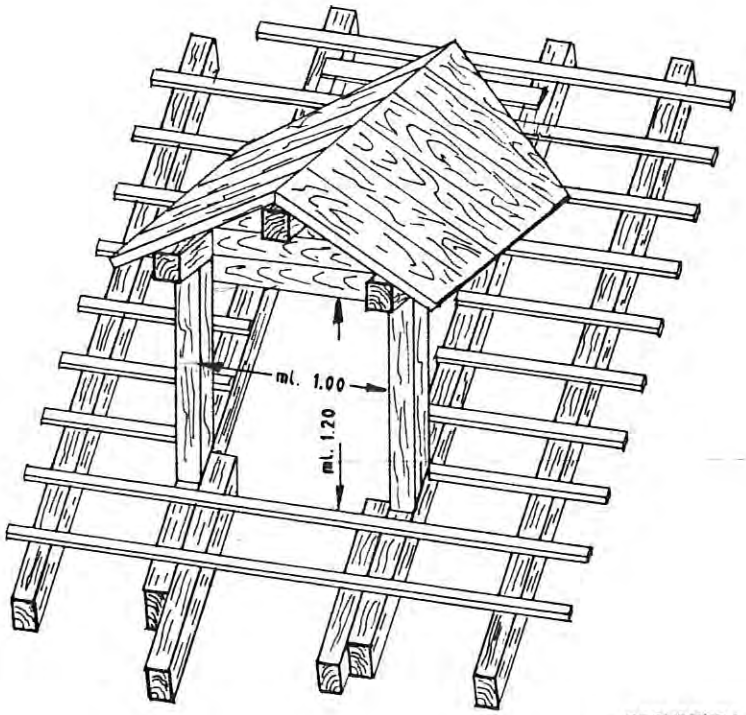

STRUTTURA IN LEGNO

Z.D.

PARTICOLARE DI LEGNAIA

PROSPETTO

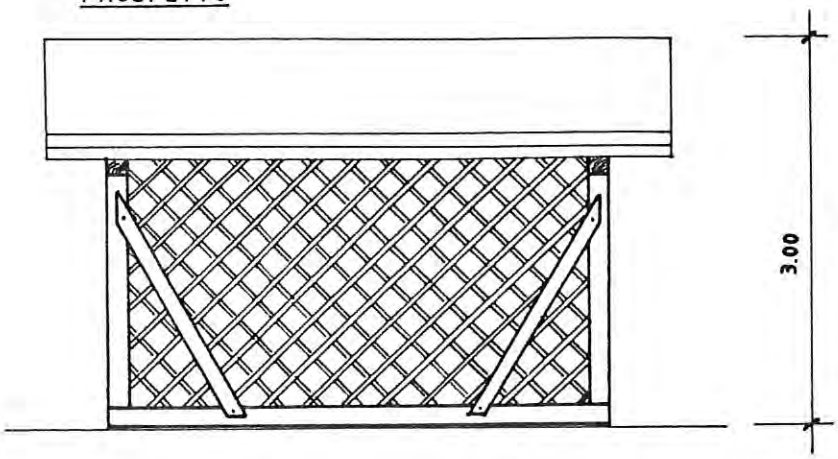

- STRUTTURA COMPLETAMENTE IN LEGNO
- GRIGLIATO IN LEGNO
- MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE CANADESI O SCANDOLE O TEGOLE COLOR COTTO O LAMIERA TESTA DI MORO

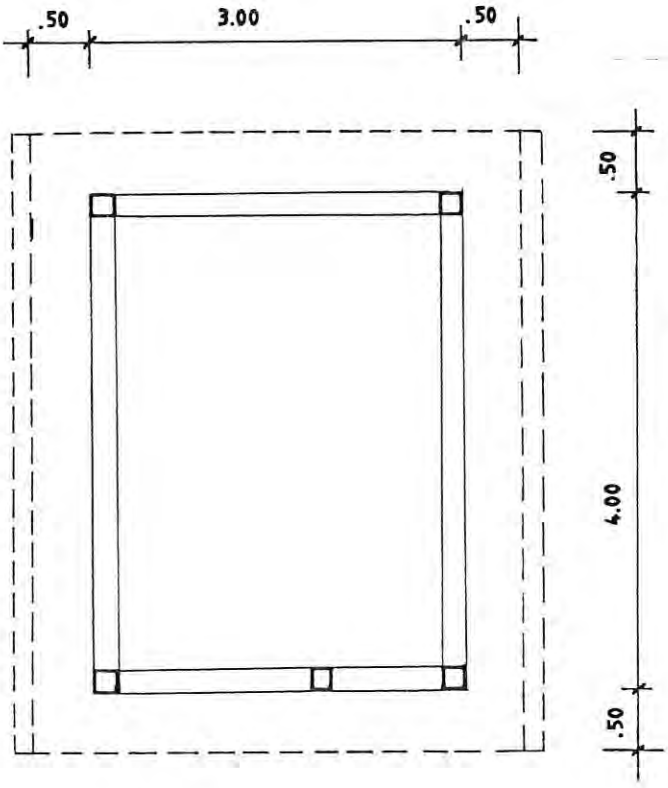

PIANTA

PROSPETTO

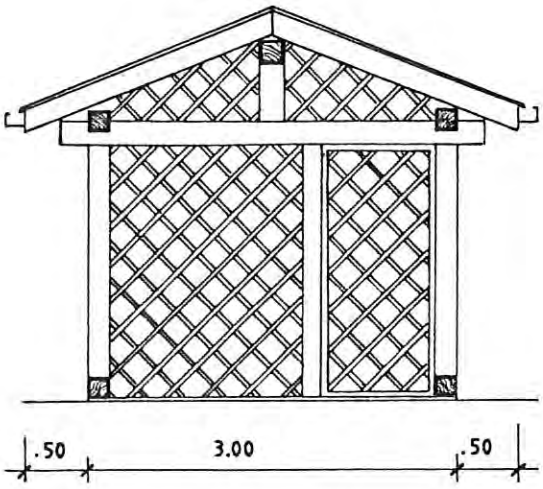

PARTICOLARE DI FINESTRE IN LEGNO

FINESTRA

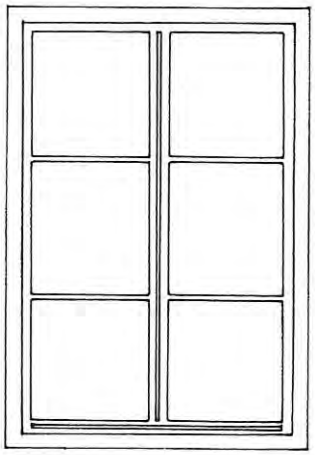

OSCURANTE TIPO "A"

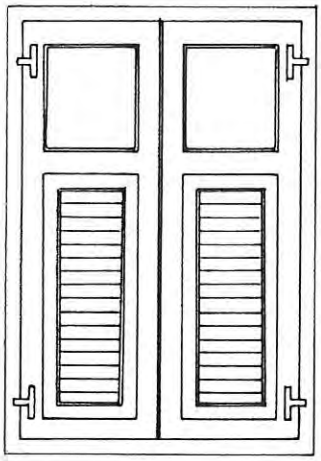

COLORE: LEGNO SCURO O CHIARO
LACCATO BIANCO

OSCURANTE TIPO "B"

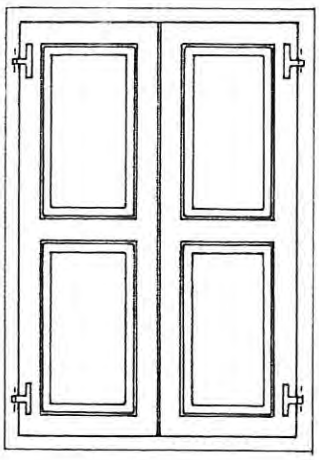

COLORE:

LEGNO SCURO O CHIARO -
GRIGIO PERLA - ROSSO -
VERDE BOTTIGLIA - VERDE CHIARO

PARTICOLARE PARAPETTO IN LEGNO

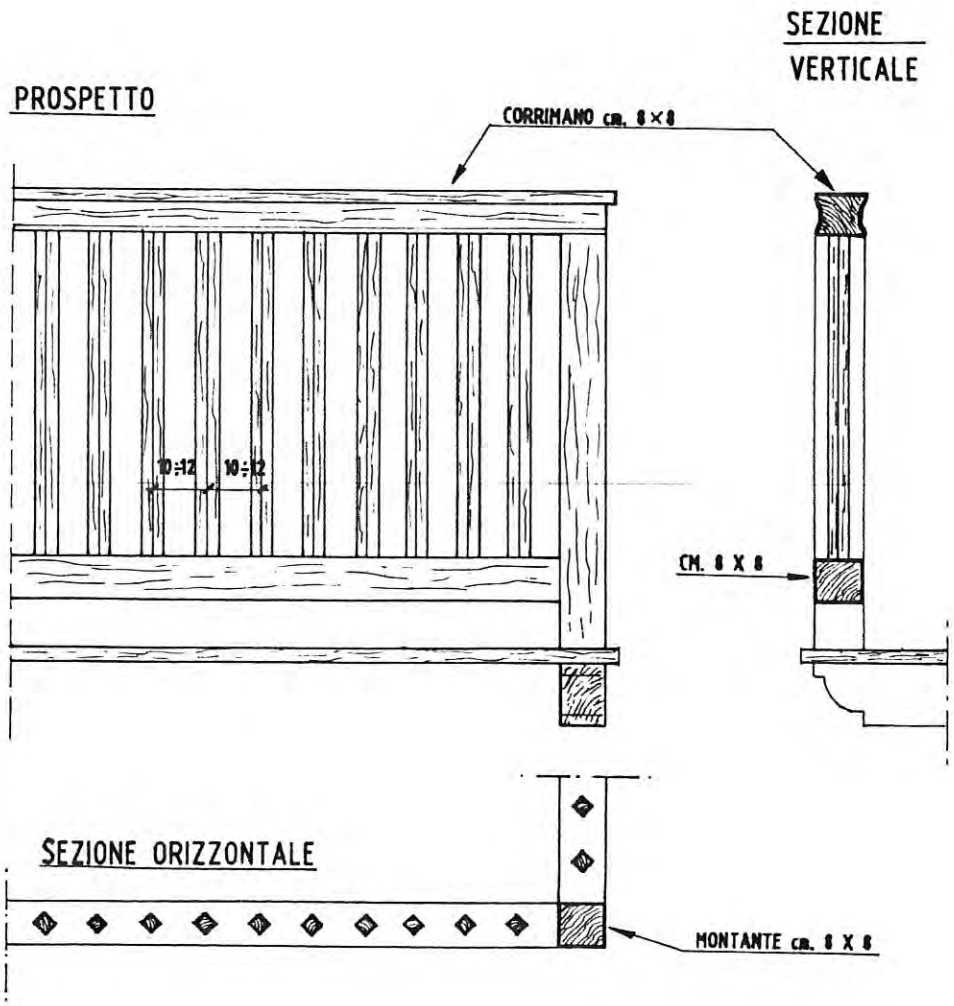

Z.D.

PARTICOLARE TRAVI D'ANGOLO

PROSPETTO

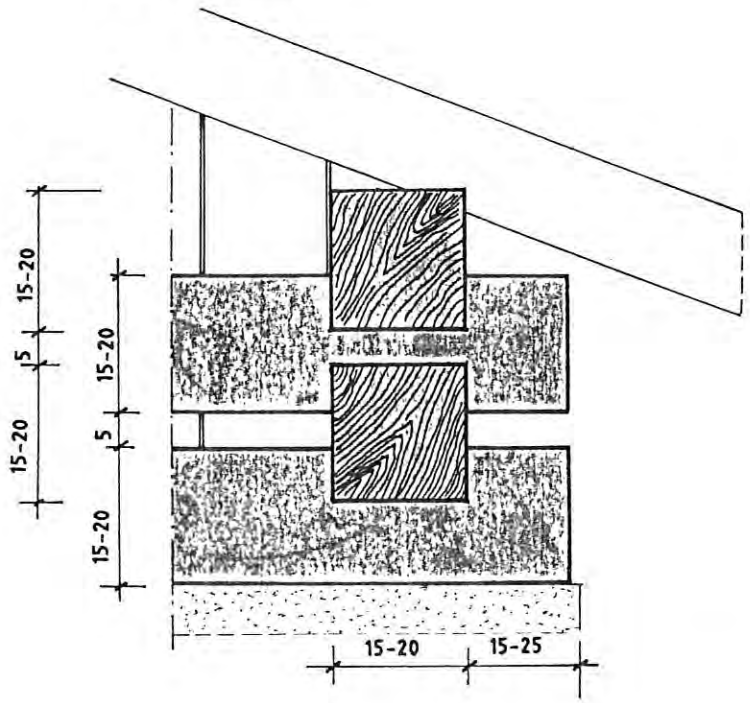

SEZIONE VERTICALE

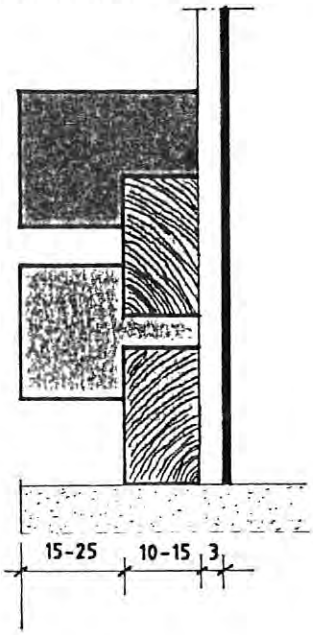

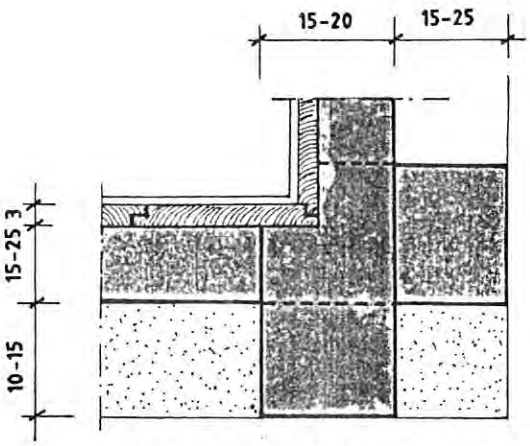

SEZIONE ORIZZONTALE

Z.D.

PARTICOLARE ATTACCO TRAVE-PILASTRO

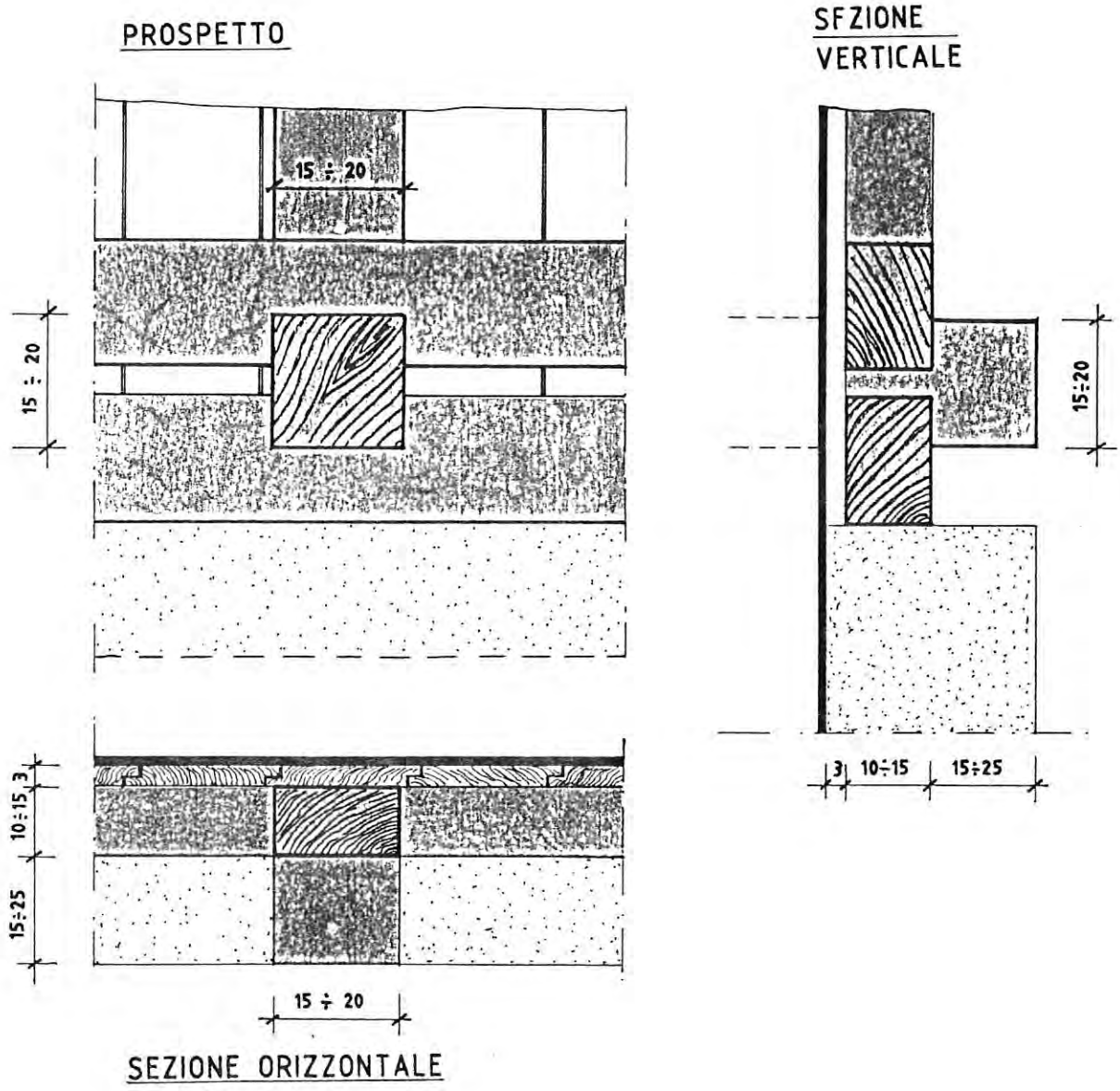

PARTICOLARE ATTACCO MURATURA-LEGNO

PROSPETTO

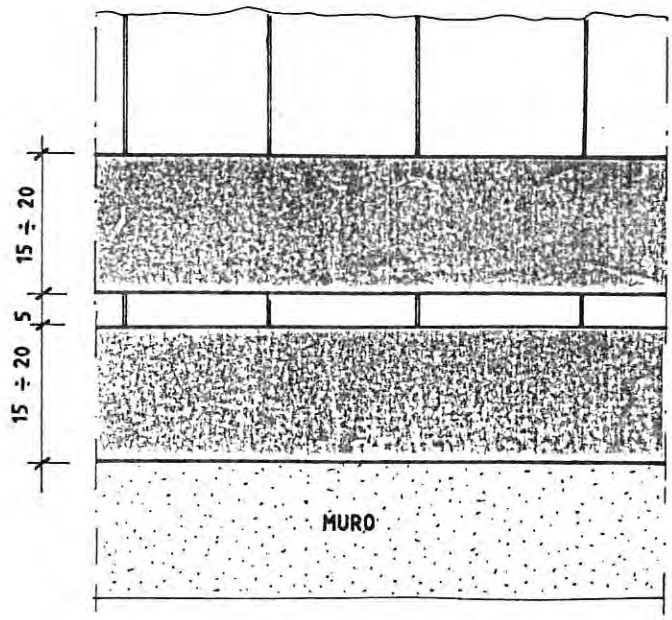

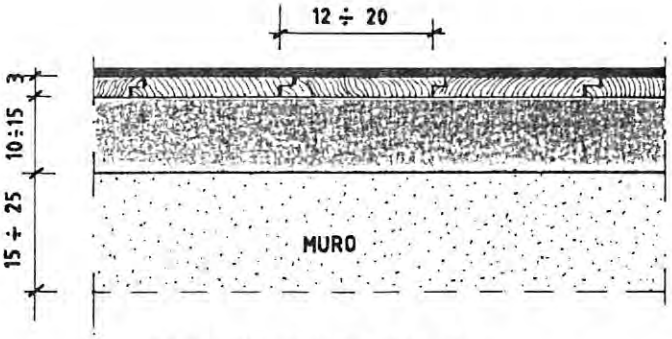

SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

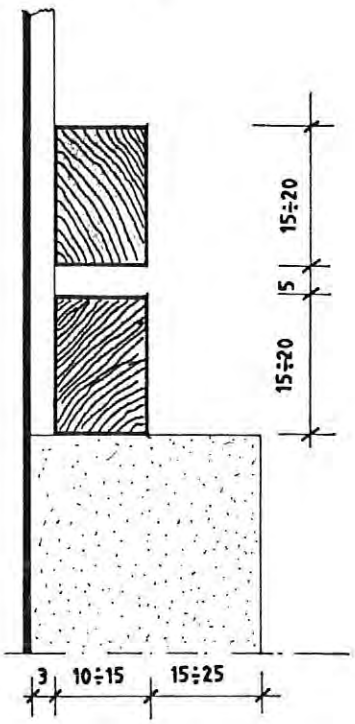

Z.D.

PARTICOLARE ATTACCO
PILASTRO CON DUE PUNTONI

PROSPETTO

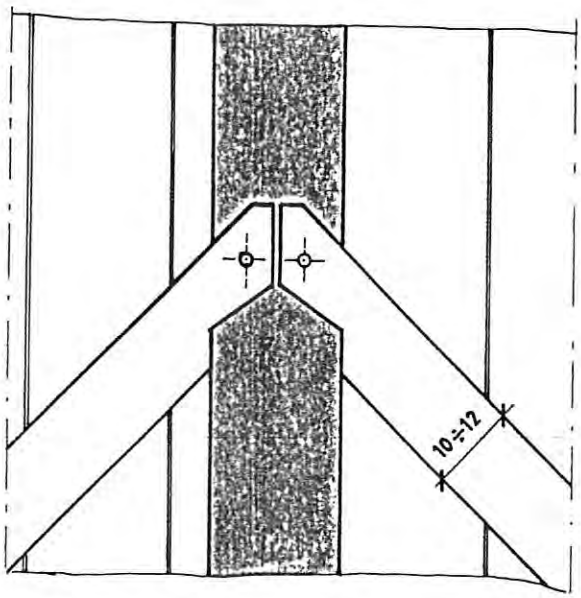

SEZIONE
VERTICALE

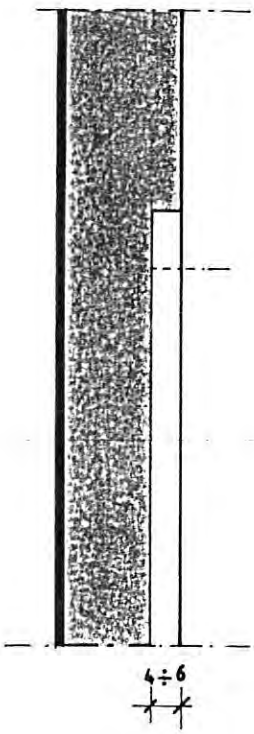

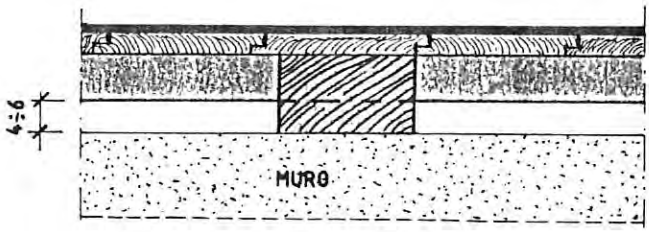

SEZIONE ORIZZONTALE

PARTICOLARE ATTACCO PUNTONE-TRAVE

PROSPETTO

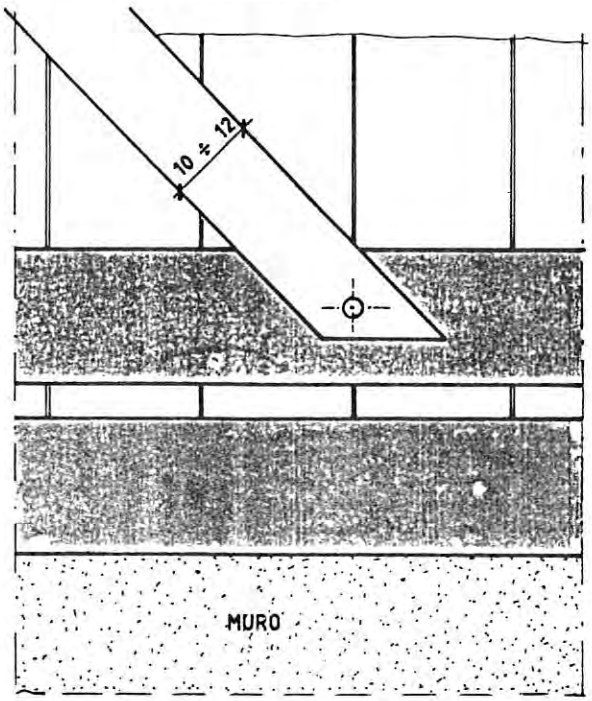

SEZIONE VERTICALE

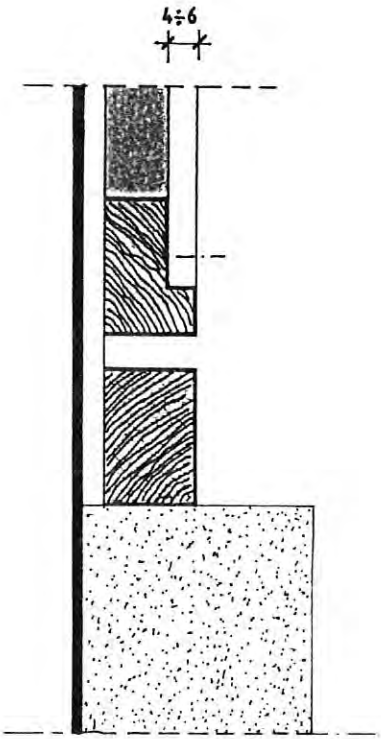

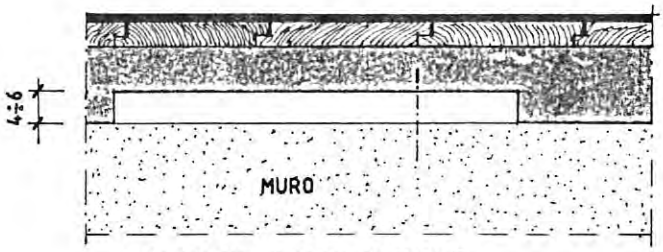

SEZIONE ORIZZONTALE

Z.D.

PARTICOLARE ATTACCO PILASTRO PUNTONE

PROSPETTO

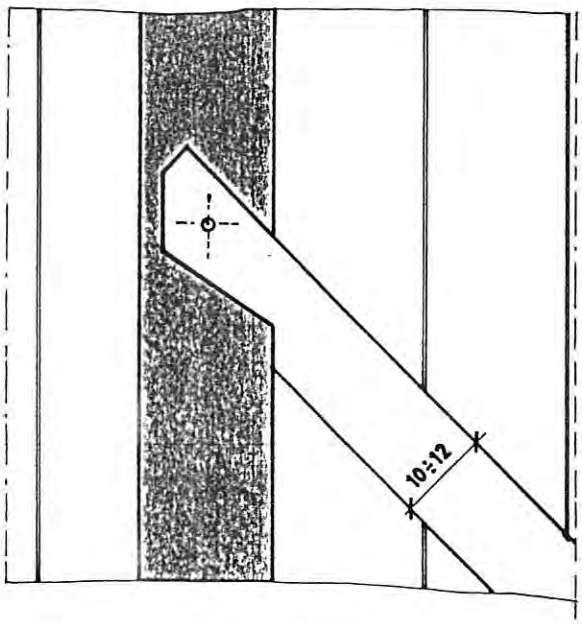

SEZIONE VERTICALE

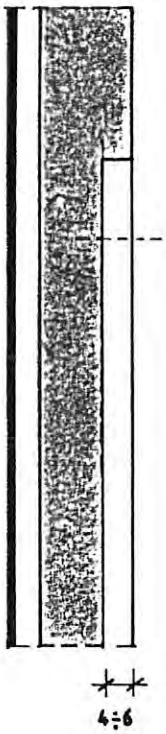

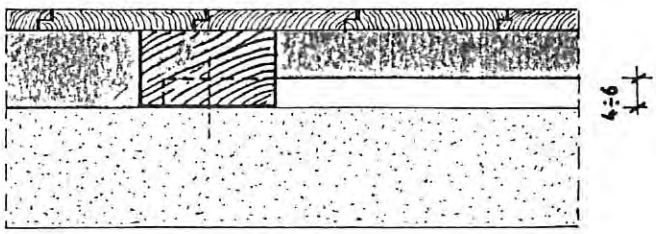

SEZIONE ORIZZONTALE